

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 728-1019-1117-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FOSCHI)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1986

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano  
per il turismo (n. 728)

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, RUBBI, REBECCHINI, CAROLLO,  
FONTANA, PETRILLI, ALIVERTI, VETTORI, ROMEI Roberto,  
COLELLA, CODAZZI, CECCATELLI, PAGANI Antonino, PINTO Michele,  
DE CINQUE e COLOMBO Vittorino (V.)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1984

Norme sulla struttura ed il funzionamento  
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (n. 1019)

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, PIERALLI, ALICI, BAIARDI,  
CONSOLI, MARGHERI, PETRARÀ, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI,  
VALENZA, SALVATO, DI CORATO, CALICE, GUARASCIO, CROCETTA,  
DE SABBATA, ANGELIN, MASCAGNI, GIANOTTI, CANETTI,  
MARGHERITI, PASQUINI e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1984

Riordinamento dell'ENIT (n. 1117)

d'iniziativa dei senatori CASSOLA, NOVELLINI, JANNELLI,  
CASTIGLIONE e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — La stagione turistica, virtualmente conclusa, ha manifestato più ombre che luci, anche se da un punto di vista strettamente statistico in ordine agli arrivi e alle presenze dei turisti italiani e stranieri il bilancio complessivo risulta soddisfacente.

Come è noto, il grande assente del 1986 è stato il segmento turistico americano, che tradotto in cifre costituisce un calo in città come Firenze, Roma e Venezia tra il 50 e il 60 per cento rispetto all'anno precedente.

Per fortuna, la diminuzione del flusso turistico dagli Stati Uniti è stata colmata da un incremento significativo di arrivi e presenze dagli Stati europei.

Alla luce di questa non tranquilla situazione, è d'obbligo un approfondito esame delle cause che hanno determinato — tra l'altro — la retrocessione dal secondo al terzo posto dell'Italia nella graduatoria mondiale, con il sopravanzamento della vicina Spagna. Trascurando in questa sede una analisi approfondita del comparto, penso di poter sintetizzare che la nostra offerta ricettiva turistica risulta essere sempre meno competitiva, sia sul versante dei prezzi, come sulla stessa qualità dei servizi resi ai fruitori del turismo.

Non c'è dubbio, d'altra parte, che, detto ciò, la promozione della nostra immagine turistica all'estero assume rilevanza decisamente prioritaria. È a questo riguardo che viene chiamato in causa l'Ente Nazionale per il Turismo Italiano, massimo organismo pubblico per la promozione della nostra immagine turistica all'estero.

L'ENIT, costituito con legge del novembre 1919, si avvicina ormai ai suoi 70 anni di esistenza. È un periodo durante il quale si sono verificate trasformazioni radicali della nostra società, così come di quella internazionale.

Basti pensare al progressivo aumento del tempo libero a disposizione delle persone,

che intendono utilizzarlo in maniera sempre più articolata, abbinando alla tradizionale vacanza di un tempo interessi nuovi e diversi, specialmente sul versante culturale e di studio. Inoltre, il movimento turistico ha assunto negli ultimi 20 anni dimensioni di massa e non più di *élite*, da interessare anche larghi ceti popolari, specialmente dei paesi industrializzati e socialmente più progrediti.

Alla luce di questa realtà anche l'ENIT dimostra evidenti « rughe » ed alcuni ingranaggi arrugginiti che non gli consentono di muoversi agevolmente e con efficacia, così come la situazione odierna richiede.

Da queste valutazioni sono nati i disegni di legge della DC (n. 728), del PCI (n. 1019) e del PCI (n. 1117), tutti concernenti le norme sul funzionamento dell'ENIT.

Tutti i disegni di legge, pur differenziati in alcuni aspetti non secondari, tendevano all'obiettivo principale di conferire una più elevata funzionalità all'ENIT, liberandolo da « lacci e laccioli » dovuti all'attuale regime del parastato; così come era ed è nell'intendimento del proponenti di assicurare un pieno funzionamento degli organi statuari dell'Ente.

Non per ultimo le proposte di legge prevedevano un aumento della dotazione finanziaria dello Stato all'ENIT.

Alla prima relazione del 24 ottobre 1984, è seguita la costituzione di un comitato ristretto che ha ultimato i suoi lavori nel settembre 1986, con la elaborazione di un testo unificato, dopo avere ascoltato rappresentanti di Regioni e di organizzazioni sociali.

In data 12 novembre 1986, la Commissione industria artigianato e turismo del Senato ha approvato in sede referente il testo unificato, presentato dal relatore, con emendamenti significativi proposti dal Mi-

nistro del turismo e spettacolo ed in parte accolti dalla Commissione.

Il testo del provvedimento consta di 21 articoli che riguardano la natura dell'Ente, i suoi compiti e le finalità; le attività programmatiche, i rapporti con le Regioni; gli organi dell'Ente e loro composizione ed infine la parte finanziaria ed il regolamento contabile-amministrativo.

Come è stato ricordato più sopra, l'articolo 1 conferma la collocazione dell'ENIT nell'ambito del parastato, in quanto Ente con personalità giuridica di diritto pubblico. L'articolo 2 è degno di rilievo per una più articolata gamma di presenze e di attività, alla luce e nello spirito della legge quadro sul turismo (n. 217 del 1983) che ha istituito il Comitato per la programmazione turistica.

All'articolo 3 è degna di rilievo una innovazione che potrà conseguire buoni risultati nell'attività dell'ENIT. Si tratta della possibilità di convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche stranieri, così come è esplicitata la possibilità di utilizzare esperti particolarmente qualificati nelle materie turistiche.

L'articolo 4 riconferma i rapporti tra ENIT e Regioni in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

L'articolo 5 introduce, rispetto alla normativa precedente, il rapporto dell'ENIT con il già citato Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, istituito con legge 17 maggio 1983, n. 217, soprattutto per un significativo parere riguardante il programma promozionale nazionale.

Di rilevante portata è l'innovazione introdotta nell'articolo 6, dove è consentita all'ENIT la possibilità di promuovere la costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione di grosse iniziative promozionali, aventi speciali finalità o particolare rilievo finanziario.

Ciò significa che con questa nuova normativa l'ENIT potrà, in determinate circostanze, mettere in campo progetti speciali, servendosi anche di forze esterne di alta

qualificazione e capaci di rapida attuazione dei progetti medesimi.

Gli articoli 7 e 8 non offrono particolari annotazioni.

L'articolo 9, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione, evidenzia almeno due volontà che sono:

a) la conferma della presenza di tutti gli assessori regionali nel consiglio, con la possibilità che un assessore al turismo si possa fare rappresentare di volta in volta da altro assessore, così come va ricordata l'introduzione della seconda convocazione del consiglio di amministrazione; in questo caso, per la validità della seduta basta la presenza di almeno un terzo dei propri componenti;

b) l'aumento dei rappresentanti degli operatori privati da tre a cinque, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo e l'inserimento — per la prima volta — di un rappresentante degli operatori dell'agriturismo, tenuto conto del fatto che recentemente è stata approvata dal Parlamento la legge quadro in tale materia.

Gli articoli 10 e 11 concernono le competenze del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo. Su quest'ultimo vi è da annotare un ventaglio più articolato di compiti, anche per lasciare al consiglio di amministrazione competenze sui temi di grande rilievo.

Gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente il collegio dei revisori dei conti e gli emolumenti per i membri degli organi statutari, mentre l'articolo 14 si riferisce alla figura del direttore generale, il cui trattamento economico viene stabilito dal consiglio d'amministrazione.

L'articolo 15 è relativo allo statuto dell'Ente che deve essere approvato entro sei mesi.

L'articolo 17 introduce un'altra innovazione molto importante. Si tratta del regolamento amministrativo-contabile che può contenere disposizioni anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, specialmente per quanto riguarda le spiccate peculiarità ed esigenze del-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Ente, in riferimento ai servizi da svolgersi all'estero.

Ciò potrà consentire all'ENIT di assolvere rapidamente alla parte amministrativa e contabile, che attualmente rappresenta in certa misura una vera palla di piombo al piede.

Gli articoli 16 e 19 trattano gli aspetti finanziari dell'Ente. Pur essendo stata rappresentata da varie parti politiche la insufficienza della dotazione finanziaria all'ENIT, nell'ambito della legge finanziaria 1987, si è ritenuto di formulare l'articolo 19 in modo tale da poter dimostrare la formale copertura della spesa medesima.

Ritengo a questo riguardo che si debba porre ulteriormente il problema del finanziamento all'ENIT, anche mediante finanziamenti a progetti specializzati specifici.

L'articolo 18 concerne il personale dell'Ente, la cui normativa si richiama alle leggi n. 93 del 1983, e n. 26 del 1980. In questo articolo degna di nota è la possibilità concessa all'Ente di assumere personale di cittadinanza italiana all'estero, oppure personale di cittadinanza non italiana, a volte più utile nelle sedi locali delle delegazioni all'estero.

Per le ragioni suesposte, tenuto anche conto del fatto che l'approvazione in sede referente nella Commissione industria e turismo ha registrato l'unanimità dei Gruppi, mi auguro che il provvedimento possa rapidamente essere approvato dal Senato, allo scopo di fornire al movimento turistico nazionale uno strumento moderno e valido per la promozione all'estero dell'immagine turistica italiana.

FOSCHI, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**a) sul disegno di legge n. 728**

(Estensore MURMURA)

18 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che venga riformulato l'articolo 18 nel senso di delimitare la latitudine del potere discrezionale conferito al Gover-

no per quanto attiene la deroga del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979: l'attuale formulazione dell'articolo non contempla infatti alcuni criterio atto a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare in oggetto.

**b) sui disegni di legge nn. 728, 1019 e 1117**

(Estensore DE CINQUE)

5 novembre 1986

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito, esprime parere favorevole a condizione che:

in linea generale, occorre meglio ricordare l'attività dell'Ente con le specifiche competenze regionali in materia di turismo, con particolare riguardo alle Regioni a statuto speciale; in relazione all'articolo 2, l'Ente non può essere titolare di un potere di coordinamento in relazione alle competenze regionali. Può solo promuovere l'attività di coordinamento (fermo restando che

la titolarità di questa spetta ai poteri competenti secondo le regole generali).

Formula inoltre le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, si invita a meglio precisare l'effetto delle osservazioni e modificazioni al programma triennale suggerite dal comitato di coordinamento per la programmazione turistica, sembrando dall'attuale formulazione che esse possano essere del tutto obliterate dall'Ente senza che ne soffra l'approvazione del programma;

all'articolo 6, occorre definire in termini più chiari il procedimento per l'approvazione del programma esecutivo annuale, chiarendo il valore delle osservazioni for-

multate dal Ministero del turismo; si suggerisce altresì di sopprimere il terzo comma, essendo la possibilità di servirsi di strutture esterne già prevista dall'articolo 3, lettera a);

all'articolo 8, appare necessario che per la scelta del Presidente si richiedano ai designati particolari competenze in materia turistica, così come previsto anche dall'attuale legge n. 648 del 1981, articolo 5; si invita altresì a precisare se la terna deve essere indicata all'esterno del Consiglio di amministrazione, come attualmente previsto o anche nel suo seno, nel quale caso occorre rapportare tale possibilità con la composizione numerica del Consiglio per non modificarne il *plenum*;

all'articolo 9, premesso che occorre attentamente valutare la portata di detta disposizione, che istituisce una fase di raccordo tra le Regioni, con la figura del collegio, sembra necessario demandare alle Regioni la designazione del proprio rappresentante e del supplente;

all'articolo 10, si invita a prevedere la competenza per l'approvazione almeno delle delibere più importanti adottate dal Consiglio di amministrazione, come già disposto dall'articolo 7, commi terzo, quarto e quinto, della suddetta legge n. 648 del 1981;

all'articolo 12, si invita a riformulare la disposizione escludendo designati dalle amministrazioni dello Stato, evitando inoltre commistioni anche in funzioni di controllo esterne;

all'articolo 15, si invita a precisare meglio gli oggetti delle potestà statutarie;

all'articolo 17, si invita a precisare che il regolamento amministrativo contabile deve essere deliberato, come iniziativa, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, lettera f).

I rappresentanti del Gruppo comunista hanno chiesto che tutte le osservazioni abbiano carattere di condizioni.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

**a) sul disegno di legge n. 728**

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

6 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto il provvedimento non reca sostanzialmente una idonea copertura, non provvedendo ad individuare un accantonamento specifico del capitolo 6856 richiamato nel testo.

**b) sui disegni di legge nn. 728, 1019 e 1117**

(Estensore NOCI)

11 novembre 1986

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione industria, in materia di riordinamento dell'ENIT, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, facendo osservare, in via preliminare, che il testo in questione non contiene alcuna clausola di copertura significativa nè indica eventuali mezzi per fronteggiare i maggiori oneri, peraltro non quantificati.

Si fa presente che, sulla base del progetto di bilancio a legislazione vigente, presentato presso l'altro ramo del Parlamento per il 1987 e per il triennio 1987-1989, le risorse

assegnate all'ENIT, sulla base della legge 14 novembre 1981, n. 648, risultano così distribuite: 1987: 50 miliardi; 1988: 52 miliardi; 1989: 54 miliardi (Cap. 1563 - Stato di previsione Turismo e spettacolo).

È questo, allo stato, il quadro di risorse finanziarie entro il quale si può muovere una nuova normativa in materia di riordinamento dell'ENIT, anche in considerazione del fatto che sul fondo speciale di parte corrente non risulta preordinato alcun specifico accantonamento destinato alla finalità in questione, così come invece previsto nell'articolo 19 del testo unificato proposto.

Si fa inoltre presente che l'articolo 18 del testo unificato dispone la destinazione del

40 per cento del contributo statale annuo a spese promozionali, mentre risulta dal consuntivo per il 1985 che alle spese per il personale è già destinato il 72,5 per cento del bilancio dell'ENIT, come risulta anche dagli elementi di informazione trasmessi dal rappresentante del Tesoro: è evidente pertanto che il rispetto di tale clausola del 40 per cento, data la incomprimibilità delle spese per il personale, porrebbe automaticamente le premesse per un incremento sostanziale degli oneri, così come attualmente

preordinati nel bilancio dello Stato sotto forma di contributi all'ENIT.

Infine si fa presente che a giudizio del Tesoro — e la Commissione conviene con tale valutazione — non appare assecondabile l'adozione di un regolamento di contabilità che deroghi alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 69 (articolo 17 del testo unificato) dal momento che l'ENIT è compreso tra gli Enti pubblici sottoposti alla disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

c) sul testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 728, 1019 e 1117

(Estensore Noci)

18 novembre 1986

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 19, recante la copertura finanziaria, venga così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito degli appositi contributi previsti, per il triennio 1987, 1988 e 1989, dalla legge finanziaria 1987.

Con cadenza triennale le contribuzioni di cui al precedente comma possono essere determinate con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)****Art. 1.***(Natura dell'Ente)*

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. L'Ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche nazionali nei relativi mercati, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, raccolte le indicazioni del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

**Art. 2.***(Compiti)*

1. L'Ente persegue le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionale e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali e ambientali. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle Regioni a statuto ordinario e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da attuarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) provvede a sostenere, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese ed altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura o promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero comunitario e internazionale concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati ai soggetti e agli organismi indicati nell'articolo precedente e redigendo, d'intesa con l'ISTAT, apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, di imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) promuove o, se necessario, cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'Annuario degli alberghi d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione e predispone la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce pareri e consulenze ad amministrazioni dello Stato, alle Regioni, a enti, imprese e organismi pubblici e privati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Attività)

1. Nello svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 2, l'Ente:

a) stipula convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di sua competenza;

b) partecipa con propri mezzi finanziari, o su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, ovvero per conto di enti, imprese e organizzazioni pubbliche e private, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale;

c) ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare — sentite le competenti Amministrazioni dello Stato — delegazioni, uffici di rappresentanza e di informazione all'estero nonché uffici turistici alle frontiere.

Art. 4.

(Rapporti con le Regioni)

1. Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie le Regioni si avvalgono delle strutture dell'Ente ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A tale fine le Regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'Ente e quelle che intendono realizzare in via autonoma, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvederà a coordinarle nei programmi promozionali di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 5.

(Programma promozionale nazionale)

1. L'Ente elabora, sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, il program-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma promozionale nazionale, di durata triennale, contenente le direttive generali e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere rivolta la propria attività e la previsione di massima degli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Tale programma è sottoposto al parere del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, entro il mese di febbraio dell'anno precedente a quello del triennio cui si riferisce.

3. Il predetto Comitato suggerisce, entro trenta giorni, le modificazioni che ritiene necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che siano stati posti in essere gli adempimenti indicati, il programma si intende approvato.

#### Art. 6.

##### (*Programmi esecutivi*)

1. Coerentemente con le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 5, l'Ente adotta il programma esecutivo annuale e determina le modalità di attuazione delle singole iniziative.

2. Il programma esecutivo annuale è inviato, per l'approvazione, al Ministro del turismo e dello spettacolo entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il Ministro del turismo e dello spettacolo invia eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il programma si intende approvato.

3. Ove le iniziative assumano, per le loro speciali finalità ovvero per il particolare rilievo finanziario, le caratteristiche di progetti straordinari, l'Ente può promuovere la costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione dei progetti medesimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il programma approvato è tempestivamente trasmesso al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica al quale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Ente trasmette altresì una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto.

Art. 7.

(*Organi*)

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il comitato esecutivo;
  - d) il collegio dei revisori.

Art. 8.

(*Il presidente*)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

4. Nei casi di necessità e urgenza, salvo che il comitato esecutivo non disponga diversamente, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del comitato medesimo previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 11; i provvedimenti così adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del comitato esecutivo nella prima riunione successiva.

5. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione.

6. Al vice presidente sono attribuite le funzioni vicarie nonchè i compiti eventualmente delegatigli dal presidente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Al presidente e al vice presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 9.

(*Composizione del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dall'assessore al turismo in carica, o altro assessore di volta in volta da lui delegato, di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo e uno di ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti e dei beni culturali e ambientali, designati dai rispettivi Ministri;

c) da undici esperti, di cui cinque designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due designati dalle organizzazioni del movimento cooperativo, tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'organizzazione più rappresentativa degli operatori dell'agriturismo;

d) da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto nazionale del commercio estero (ICE), dell'Alitalia e della Compagnia italiana turismo (CIT);

e) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

3. In caso di vacanza del presidente o dei consiglieri di amministrazione si provvede, entro trenta giorni, a dar corso alla procedura di sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione, con la presenza della metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, allorchè siano presenti un terzo dei suoi componenti. Le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 10

(*Competenze del consiglio  
di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi promozionali ed esecutivi di cui agli articoli 5 e 6;

b) il bilancio preventivo, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

c) l'assestamento di bilancio, non oltre il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce;

d) il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa redatta dal comitato esecutivo che espone i risultati conseguiti, e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

e) gli impegni pluriennali di spesa;

f) l'ordinamento dei servizi, l'istituzione, il riordinamento e la soppressione delle delegazioni e degli uffici all'estero e alla frontiera;

g) il regolamento organico e gli altri regolamenti dell'Ente ivi compreso quello di amministrazione e contabilità da adottare con le modalità previste nell'articolo 17;

h) i criteri generali intesi a regolare l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, determinando, ove necessario, strutture organizzative interne cui affidare la competenza della gestione dell'attività conseguente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro; quelle relative ai punti *f)* e *g)* al Ministro del turismo e dello spettacolo nonchè al Ministro del tesoro per l'approvazione di concerto; per le delibere relative alle materie di cui alla lettera *f)* nonchè al regolamento organico di cui alla lettera *g)* il concerto è esteso al Ministro per la funzione pubblica.

3. Il consiglio di amministrazione designa i componenti del comitato esecutivo secondo le modalità stabilite nell'articolo 11.

Art. 11.

(*Comitato esecutivo*)

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque componenti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, designati con delibera del consiglio di amministrazione, con proporzionale ripartizione tra le categorie ivi rappresentate.

2. Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione del programma di cui all'articolo 6; assume, di conseguenza, i necessari impegni di spesa e le deliberazioni in materia contrattuale; provvede all'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari alla gestione amministrativa e operativa dell'Ente e di quelli attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

3. Rientra, inoltre, nella competenza del comitato esecutivo:

*a)* deliberare in materia di liti attive e passive;

*b)* assumere impegni pluriennali di spesa per contratti di locazione, locazione finanziaria e acquisto a pagamento differito entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) affidare motivatamente a persone specializzate, estranee all'Ente, opere e lavori specifici di ordinaria amministrazione mediante appositi contratti delimitanti tempo e prestazioni.

Art. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; dura in carica 5 anni ed è così composto:

a) un dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo che lo presiede;

b) un rappresentante con qualifica dirigenziale dell'amministrazione del Tesoro, ruolo Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

2. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

3. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

4. Con la stessa procedura prevista dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Art. 13.

(*Emolumenti per i componenti degli organi collegiali*)

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori.

Art. 14.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile con deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con voto consultivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto o affidato dagli organi dell'Ente.

3. La disciplina del rapporto di impiego di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 15.

(*Statuto dell'Ente*)

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei me-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si dalla prima riunione di quest'ultimo ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Ove lo statuto non venga deliberato dal consiglio di amministrazione nel termine indicato nel comma 1, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i 15 giorni successivi, nomina tre commissari scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione i quali dovranno provvedere, entro quattro mesi dalla loro nomina, a deliberare lo schema di statuto che sarà approvato con le modalità di cui al comma 1.

#### Art. 16.

##### *(Finanziamento dell'Ente)*

1. L'Ente provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, Regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi di gestione;
- d) entrate diverse.

#### Art. 17.

##### *(Regolamento amministrativo contabile e conto consuntivo)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, lettera g). Detto regolamento terrà conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del comitato esecutivo, una relazione in cui siano evidenziati per singoli progetti gli interventi promozionali attuativi del programma previsto nell'articolo 6. Il conto consuntivo e la relazione vengono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

3. La Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 18.

(*Disposizioni concernenti il personale*)

1. Al personale dell'Ente si applicano le norme di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26.

2. Per comprovate esigenze tecnico-economiche, nell'ambito degli uffici e delle delegazioni all'estero, l'Ente ha facoltà di assumere personale di cittadinanza italiana residente all'estero oppure personale di cittadinanza non italiana, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. Le attività degli uffici di corrispondenza dell'Ente all'estero possono essere date in gestione anche a cittadini italiani residenti nel paese interessato dalle attività medesime, non dipendenti dall'Ente e in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il consiglio di amministrazione delibera in materia di volta in volta, fissando il corrispettivo da attribuire agli incaricati.

Art. 19.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni 1987, 1988 e 1989 nell'ambito delle di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sponibilità stanziata dalla legge finanziaria per l'anno 1987, e successive quantificazioni annue, apportate ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 20.

(*Norma transitoria*)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante di tale Ministro.

3. I poteri del presidente uscente cessano alla data del decreto di nomina del nuovo presidente.

Art. 21.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

1: La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

**DISEGNO DI LEGGE n. 728**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOSCHI ED ALTRI

**Art. 1.***(Natura dell'Ente)*

L'Ente nazionale italiano per il turismo provvede alla promozione dell'offerta turistica italiana sui mercati esteri secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Art. 2.***(Compiti)*

L'Ente persegue le finalità di cui al precedente articolo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali ed ambientali.

Provvede altresì a sostenere, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese ed altri organismi, pubblici e privati, concorrenti alla promozione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica delle Regioni sui mercati esteri.

Cura la realizzazione di un sistema di informazione e di studi sui e per i mercati turistici internazionali, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico, la raccolta e lo studio della legislazione straniera ed internazionale concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati ai soggetti e agli organismi indicati al secondo comma dell'articolo precedente.

Pone in essere ogni altra attività necessaria al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

**Art. 3.***(Rapporti con le Regioni)*

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie, le Regioni si avvalgono delle strutture dell'Ente ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le Regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'Ente e le altre che intendono realizzare in via autonoma, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvederà ad inserire le prime nel programma promozionale di cui all'articolo 4.

**Art. 4.***(Programma promozionale nazionale)*

L'Ente elabora il programma promozionale nazionale, di durata triennale, contenente le direttive generali e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere rivolta la propria attività e la previsione di massima degli importi globali di spesa per ciascuna area.

Tale programma è sottoposto all'approvazione del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello del triennio cui si riferisce.

Il predetto Comitato apporta, entro novanta giorni, le modificazioni che ritiene necessarie al raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che siano stati posti in essere gli adempimenti sopra indicati, il programma si intende approvato.

## Art. 5.

*(Programmi esecutivi).*

Coerentemente con le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo precedente, l'Ente adotta i programmi esecutivi annuali e determina le modalità di attuazione delle singole iniziative, trasmettendoli al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

Ove tali iniziative assumano, per le loro speciali finalità ovvero per il particolare rilievo finanziario, le caratteristiche di progetti straordinari, si procederà alla costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione dei progetti medesimi.

I programmi approvati sono tempestivamente trasmessi al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, al quale, entro tre mesi dal termine di ciascun anno, l'Ente trasmette pure una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto.

## Art. 6.

*(Organi)*

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

## Art. 7.

*(Presidente)*

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-

posta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sull'esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

## Art. 8.

*(Composizione del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) da 6 rappresentanti rispettivamente designati dai Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali;

c) da 8 esperti in materie turistiche, di cui 3 rappresentanti dei datori di lavoro, 3 rappresentanti del movimento cooperativo appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti

dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo, e due rappresentanti delle associazioni nazionali di turismo sociale;

d) da un rappresentante del personale dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o dei consiglieri di amministrazione si provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

#### Art. 9.

##### *(Competenze del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali in correlazione con la programmazione economica generale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione e soppressione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;

e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai

sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui al primo comma debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

#### Art. 10.

##### *(Statuto dell'Ente)*

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

#### Art. 11.

##### *(Comitato esecutivo)*

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, da tre componenti eletti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 9, ultimo comma, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive e l'affidamento dei relativi incarichi di patrocinio legale;

e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonchè gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

## Art. 12.

*(Controllo della gestione)*

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e alle Regioni.

## Art. 13.

*(Direttore generale)*

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, con voto consultivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribui-

to dallo statuto o affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito dal consiglio di amministrazione.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

## Art. 14.

*(Esercizio finanziario)*

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
- c) proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

## Art. 15.

*(Contributo dello Stato)*

A decorrere dall'anno finanziario 1985 il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ente è elevato a lire 100 miliardi. La misura del contributo statale può essere modificata, in aumento, con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Applicabilità della legge 11 febbraio 1980, n. 26)

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'Ente il cui coniuge, anch'esso dipendente dell'Ente, sia destinato a prestare servizio all'estero.

Art. 17.

(Norma transitoria)

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante del Ministero

del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 7.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Art. 18.

(Norma di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente, che terrà conto delle particolari esigenze dell'Ente stesso, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 19.

(Abrogazione di norme)

È abrogata la legge 14 novembre 1981, n. 648, recante il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1019**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FELICETTI ED ALTRI

**Art. 1.***(Natura dell'Ente)*

L'Ente nazionale italiano per il turismo provvede, ai fini dell'utilità generale, alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

**Art. 2.***(Attività)*

L'Ente persegue la finalità di cui al precedente articolo 1, che lo Stato considera di preminente interesse generale, adottando tutte le iniziative necessarie a far conoscere e valorizzare all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, nonché il patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e sociale, integrando e completando l'offerta di convenzioni operative con altri enti, imprese, organizzazioni pubbliche e private che operino nell'area della promozione turistica italiana all'estero.

Provvede al necessario coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero attuate dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero attuate attraverso finanziamenti pubblici.

L'Ente nazionale italiano per il turismo è membro del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Cura la redazione di pubblicazioni periodiche di informazioni, studi, analisi delle situazioni socio-economiche dei singoli mercati esteri, ed elabora, altresì, dati statistici e previsioni sul movimento turistico in-

ternazionale in Italia. A tal fine gli organismi nazionali e le regioni sono tenuti a far pervenire all'ente periodicamente i dati da loro raccolti.

Provvede ad eseguire i compiti che siano ad esso affidati con legge dello Stato.

Elabora il programma promozionale di cui al successivo articolo 3.

Realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo o di altre amministrazioni pubbliche, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.

Ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, uffici all'estero ed alle frontiere.

La permanenza di uffici dell'Ente nazionale italiano per il turismo all'estero è comunque sottoposta una volta l'anno al parere del consiglio di amministrazione.

**Art. 3.***(Programma promozionale)*

L'Ente nazionale italiano per il turismo elabora il programma promozionale nazionale, annuale e pluriennale, predisposto d'intesa con le regioni sulla base delle linee di politica economica nazionale.

Tale programma deve pervenire alle regioni entro il mese di febbraio dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Le regioni devono far pervenire i loro programmi, le iniziative da svolgere congiuntamente all'Ente nazionale italiano per il turismo e quelle autonome, entro il successivo mese di marzo. Il programma promozionale nazionale definitivo è comunicato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica.

**Art. 4.***(Organi)*

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 5.

*(Il presidente)*

Il presidente è scelto tra una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione. La terna può includere il nome del presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo deve stabilire le materie di propria competenza sulle quali, in caso di necessità ed urgenza, il presidente può adottare provvedimenti che dovranno, in ogni caso, essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva dello stesso comitato esecutivo.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione.

Al vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegatigli dal presidente.

## Art. 6.

*(Composizione del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli assessori hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'inserimento nel decreto di nomina;

b) da otto esperti in materie turistiche, di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e due del movimento cooperativo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;

c) da una rappresentante del personale.

Il direttore generale dell'Ente nazionale italiano per il turismo partecipa con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di nomina. In caso di dimissioni o di vacanza del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, si provvede, con le stesse modalità della nomina, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata del consiglio di amministrazione stesso.

Per la nomina, la revoca e la corresponsione delle indennità di carica si osservano le disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## Art. 7.

*(Competenze del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'Ente contenute nel programma di attività annuale e pluriennale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) l'esercizio delle facoltà di cui ai commi secondo, quinto e sesto del precedente articolo 2, determinando, ove necessario, strutture organizzative interne a cui affidare la competenza della gestione dell'attività conseguente;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione di uffici all'estero ed alla frontiera;

e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;

f) il regolamento di amministrazione e contabilità.

Attua rapporti con settori dell'amministrazione dello Stato che, direttamente o indirettamente, hanno competenze che incidono sul settore turistico.

Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) seguono la procedura indicata nel precedente articolo 3. Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) ed *f*) seguono la procedura di cui all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) seguono la procedura di cui all'articolo 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

#### Art. 8.

##### *(Comitato esecutivo)*

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vicepresidente, dal direttore generale dell'Ente e da quattro componenti nominati dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali attraverso l'esecuzione del programma approvato ai sensi del precedente articolo 3.

Assume, di conseguenza, i necessari impegni di spesa e le deliberazioni in materia contrattuale.

Provvede all'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari alla gestione amministrativa ed operativa dell'Ente e di quelli attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

#### Art. 9.

##### *(Collegio dei revisori dei conti)*

Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo della attività amministrativa dell'Ente.

Il collegio è composto di tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti, che lo sceglie tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti presiede il collegio.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Con la stessa procedura prevista dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo degli atti amministrativi, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esegue le verifiche alla cassa ed alle scritture del cassiere, controlla l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto. Esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti ed ai Ministri del turismo e dello spettacolo, e del tesoro.

#### Art. 10.

##### *(Il direttore generale)*

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di documentati ed adeguati requisiti culturali, tecnici e professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il direttore generale fa parte del consiglio di amministrazione con voto consultivo ed è membro del comitato esecutivo.

È responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione, provvede alla gestione tecnica ed amministrativa degli uffici e assicura il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma.

Può essere delegato dal comitato esecutivo ad assumere deliberazioni in materia di applicazione del contratto di lavoro del personale, entro determinati limiti di spesa, e ad assumere altri impegni finanziari.

Provvede ad ogni altro adempimento a lui assegnato dallo statuto dell'Ente.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente, con la qualifica

corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 11.

*(Costituzione e validità delle riunioni degli organi collegiali)*

Le riunioni degli organi collegiali si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei presenti.

Lo statuto dell'Ente disciplina le formalità per le convocazioni, ivi compresa la convocazione su richiesta dei consiglieri, nonché i modi di redazione e conservazione dei verbali.

Art. 12.

*(Statuto dell'Ente)*

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima riunione di quest'ultimo, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 13.

*(Finanziamento dell'Ente)*

L'Ente provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, regioni ed altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi di gestione;
- d) entrate diverse.

Art. 14.

*(Amministrazione e contabilità)*

L'ente ha facoltà di avvalersi, in materia di attività contrattuale, per l'acquisizione di beni e servizi all'estero, delle norme amministrativo-contabili vigenti nei paesi in cui vengono stipulati i contratti, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Le competenze del consiglio di amministrazione determinate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per quanto non espressamente richiamato nella presente legge, sono attribuite alla competenza del comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 15.

*(Intervento finanziario dello Stato)*

A decorrere dall'anno 1984, lo Stato trasferisce all'Ente un contributo annuo pari a lire 100 miliardi.

Tale contributo è annualmente adeguato in relazione alle variazioni registrate dall'Istituto nazionale di statistica sul tasso di inflazione registrato in Italia.

È inoltre attribuito all'Ente un ulteriore mezzo di finanziamento annuo pari all'1 per cento dell'introito valutario dovuto al turismo estero nell'anno precedente.

Art. 16.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 15, si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987 mediante riduzione del fondo iscritto, nel bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 17.

*(Applicabilità della legge  
11 febbraio 1980, n. 26)*

Resta confermata l'applicabilità, per il personale dell'ente, delle norme contenute nella legge 11 febbraio 1980, n. 26.

## Art. 18.

*(Norma transitoria)*

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo, restando prorogati fino al-

l'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante di tale Ministero.

In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

I poteri del presidente uscente cessano alla data del decreto di nomina del nuovo presidente.

## Art. 19.

*(Abrogazione di norme incomputabili)*

La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1117**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSOLA ED ALTRI

## Art. 1.

*(Natura dell'ente)*

L'Ente nazionale italiano per il turismo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero ed opera al servizio della commercializzazione dell'industria turistica nazionale, in armonia con le direttive del Ministero del turismo e dello spettacolo e con gli obiettivi di politica promozionale all'estero definiti dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'Ente nazionale italiano per il turismo assume la denominazione di Enitalia ed ha sede in Roma.

## Art. 2.

*(Finalità istituzionali)*

L'Enitalia persegue le finalità di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine l'Enitalia:

1) adotta iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali con particolare riferimento ai valori ambientali, naturali, storici, culturali ed artistici dell'Italia;

2) sostiene, con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e strumenti similari, l'attività di enti, imprese ed organizzazioni pubbliche e private, che concorrono alla promozione turistica dell'Italia all'estero;

3) realizza, attraverso la programmazione, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi e degli enti pubblici a carattere nazionale, ad eccezione di quelle che le Regioni assumono autonomamente, previa autorizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma l'Enitalia:

a) stipula convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati;

b) partecipa con propri mezzi finanziari, o su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, ovvero per conto di enti, imprese ed organizzazioni pubbliche e private, allo svolgimento di progetti ed attività che concorrono alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) cura la realizzazione di un sistema informatico per offrire servizi ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati, interessati alla promozione dei servizi informativi, congiunturali e strutturali sui mercati turistici internazionali;

d) cura, d'intesa con l'ISTAT, l'elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico estero in Italia redigendo un apposito rapporto annuale;

e) effettua indagini e ricerche in Italia e sui mercati esteri, in funzione della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico italiano, ricorrendo anche a convenzioni e altri tipi di contratto con organismi esteri specializzati nel settore;

f) cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale del turismo, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Comunità economica europea ed organismi similari, per l'aggiornamento dei dati e lo studio della legislazione turistica internazionale;

g) sostiene, con la propria struttura tecnico organizzativa, l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

h) realizza all'estero ed in Italia, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

i) fornisce pareri e consulenze ad amministrazioni dello Stato, alle Regioni, ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati;

l) raccoglie in apposita pubblicazione e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

m) provvede alla pubblicazione dell'Annuario degli alberghi d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione e predisporre la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero.

L'ente, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare — sentite le competenti amministrazioni dello Stato — delegazioni, uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere.

#### Art. 3.

##### *(Programmazione dell'attività promozionale)*

L'ente realizza le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge attraverso la programmazione promozionale nazionale, elaborata su base annuale e triennale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione turistica nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Il programma promozionale triennale è inviato al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica con una relazione dell'ente sullo stadio di avanzamento della spesa prevista e sui principali obiettivi realizzati di anno in anno.

Il programma promozionale annuale, che contiene le direttive generali del consiglio di amministrazione ed è elaborato d'intesa con le Regioni, contiene l'indicazione delle

iniziative di promozione turistica, con relativi strumenti, obiettivi e investimenti finanziari, e contiene altresì l'indicazione delle iniziative che le Regioni intendono realizzare all'estero in via autonoma, previa autorizzazione del Governo.

Il programma promozionale annuale deve essere definito entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello al quale si riferisce e deve essere inviato al Ministero del turismo e dello spettacolo per la relativa approvazione entro la stessa data.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo deve inviare eventuali osservazioni sul programma annuale promozionale dell'ente entro il termine di 30 giorni dall'invio, scaduto il quale il programma si intende approvato.

Per la realizzazione delle iniziative di promozione turistica all'estero, le Regioni si avvalgono, ove esistenti, delle strutture dell'Enitalia.

#### Art. 4.

##### *(Organi).*

Sono organi dell'Enitalia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore generale.

#### Art. 5.

##### *(Il presidente).*

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni. Può essere rinominato per una sola volta.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'ente nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente spetta un'indennità di carica stabilita dal consiglio di amministrazione.

I provvedimenti relativi al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro.

## Art. 6.

*(Attribuzioni del presidente).*

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) convoca e presiede il comitato esecutivo;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- e) elabora le relazioni annuali e triennali sullo stato di realizzazione del programma promozionale nazionale annuale e triennale, da inviare al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica ed al Ministero del turismo e dello spettacolo;
- f) conferisce funzioni di rappresentanza ed incarichi speciali agli amministratori;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del comitato esecutivo al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

## Art. 7.

*(Consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio

dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente, da:

a) tre membri in rappresentanza rispettivamente dei consigli regionali di una Regione del nord, del centro e del sud d'Italia designati dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) tre rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

c) otto esperti in materie turistiche di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti del movimento cooperativo, appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante del personale dell'ente;

e) un rappresentante rispettivamente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e dell'Alitalia.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione, si provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente o di chi, al momento, ne fa le veci.

## Art. 8.

(Attribuzione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

- a) emana le direttive generali dell'ente;
- b) delibera la programmazione annuale e triennale delle attività promozionali dell'ente;
- c) delibera il bilancio preventivo, almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio;
- d) delibera le variazioni di bilancio preventivo non oltre il mese precedente la chiusura dell'esercizio;
- e) delibera il conto consuntivo, non oltre quattro mesi dall'inizio dell'esercizio successivo, corredato dalla relazione illustrativa sui risultati conseguiti e sullo stato di avanzamento della programmazione delle attività promozionali;
- f) approva le relazioni annuali e triennali sulla programmazione delle attività promozionali dell'ente da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica;
- g) delibera le convenzioni e le partecipazioni finanziarie dell'ente di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a) e b), della presente legge;
- h) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i) delibera il regolamento organico del personale e tutti gli altri regolamenti dell'ente;
- l) delibera l'ordinamento dei servizi nonché l'istituzione, la soppressione ed il riordinamento delle delegazioni, degli uffici di rappresentanza e di informazione all'estero nonché degli uffici turistici alle frontiere;
- m) ha competenza in materia di: stipula del contratto concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ente, ivi compreso quello che riveste il ruolo di dirigente;
- n) ha competenza in materia di assunzioni di personale e relativo regolamento — anche a contratto privatistico per com-

provate esigenze relative ad attività peculiari dell'ente — e conferimento di incarichi professionali e tecnici e contratti di consulenza; assunzioni di personale di cittadinanza non italiana sulla base di comprovate esigenze degli uffici dell'ente all'estero;

o) conferisce a cittadini italiani residenti all'estero incarichi di rappresentanza per sedi di particolare prestigio;

p) delibera eventuali deleghe, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a) e b) del terzo comma del precedente articolo 2, al comitato esecutivo ed al presidente;

q) predispone la terna dei nomi per la scelta del presidente e nomina il vice presidente; assume il direttore generale e nomina il vice direttore generale, determinando i rispettivi stati giuridici e trattamenti economici;

r) ratifica le accettazioni di lasciti e donazioni.

Le delibere del consiglio, ad eccezione di quelle relative alle lettere b), c), d), e), i), l), m) e n) del presente articolo non sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui alle lettere b), c), d), e), i), l) e n) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo che le approva o le respinge con motivati rilievi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, trascorso il quale le delibere si intendono approvate e diventano esecutive.

I provvedimenti di cui alla lettera m) del presente articolo sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

## Art. 9.

(Comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'ente, che lo presiede, dal vice presidente dell'ente, da cinque membri eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale in qualità

di segretario, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Il comitato esecutivo dell'ente assomma in sè tutti i compiti di gestione dell'ente ad eccezione di quelli espressamente attribuiti dalla presente legge ad altri organi.

Il comitato esecutivo, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione delibera:

a) gli impegni di spesa, anche pluriennali, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

b) le locazioni di immobili;

c) su quanto previsto nel terzo comma del precedente articolo 2, ad eccezione delle materie di cui alla lettera a) dello stesso comma;

d) le liti attive e passive, nonchè l'affidamento dei relativi incarichi di patrocinio legale;

e) gli altri atti o provvedimenti che siano stati ad esso attribuiti dallo statuto o delegati dal consiglio di amministrazione;

f) ratifica le accettazioni di lasciti e donazioni;

g) eventuali deleghe — con le occorrenti limitazioni previste dallo statuto dell'ente — al presidente, al direttore generale e ai dirigenti circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e l'aggiudicazione di gare, la stipula dei relativi contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

h) l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, di atti e provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli previsti alle lettere a), b), d), e), i) ed l) del primo comma del precedente articolo 8.

Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e h) del presente articolo sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

#### Art. 10.

*(Comitato Enitalia-Regioni)*

Ai fini del coordinamento operativo dei programmi all'estero dell'Enitalia e delle

Regioni, è istituito un Comitato Enitalia-Regioni la cui composizione e modalità di funzionamento saranno definite dallo statuto dell'ente.

#### Art. 11.

*(Collegio dei revisori).*

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dalla Corte dei conti.

Il rappresentante della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I componenti del collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Con le stesse modalità previste dal presente articolo, è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio redige una relazione sul conto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche in regime di gestione commissariale.

#### Art. 12.

*(Trattamento economico degli organi collegiali)*

Gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministro del tesoro.

## Art. 13.

*(Il direttore generale)*

Il direttore generale è nominato, su proposta del presidente e designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Il direttore generale è scelto — anche tra i funzionari dell'ente — tra persone in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.

Il licenziamento, la revoca e la sospensione dalla carica sono disposti, su proposta motivata del presidente, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto dello stesso Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione dei Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

## Art. 14.

*(Compiti del direttore generale).*

Il direttore generale:

a) è il capo dei servizi e degli uffici dell'ente;

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con facoltà di iniziative e proposte e svolge, nel loro ambito, la funzione di segretario;

c) predisporre, su indicazione del consiglio di amministrazione, lo schema dei bilanci preventivi, delle variazioni dei bilanci e dei conti consuntivi con le relative relazioni tecniche;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente dell'ente;

e) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto o affidato, anche su delega, dagli organi deliberativi dell'ente;

f) è coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da un vice direttore generale, scelto, su proposta del presidente, tra funzionari della carriera direttiva dell'ente con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

I compiti del vice direttore generale sono stabiliti nello statuto dell'ente. Il vice direttore generale sostituisce il direttore generale nei casi di impedimento o di assenza di quest'ultimo ed opera nei settori per i quali viene conferita apposita delega.

## Art. 15.

*(Statuto dell'ente)*

Lo statuto dell'Enitalia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo previo, parere del Consiglio di Stato.

## Art. 16.

*(Trattamento giuridico ed economico del personale)*

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'Enitalia, chiamato a soddisfare le esigenze funzionali dell'ente relative allo svolgimento di attività di promozione turistica in campo internazionale, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, in armonia con i principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per il personale di ruolo che opera all'estero, il trattamento economico viene fissato con le stesse modalità di cui al precedente comma e con riferimento al trat-

tamento economico del personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Il rapporto di impiego e di lavoro alle dipendenze dell'Enitalia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

Per le comprovate esigenze tecnico-linguistiche degli uffici dell'Enitalia all'estero, l'ente ha facoltà di assumere personale di cittadinanza non italiana, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente all'estero.

La direzione degli uffici di corrispondenza dell'Enitalia all'estero può essere affidata anche a cittadini italiani residenti all'estero, di particolare prestigio, non dipendenti dall'ente ed in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali. Ad essi viene riconosciuta una indennità di rappresentanza nella misura fissata, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 17.

##### *(Scioglimento del consiglio di amministrazione)*

In caso di accertate carenze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le funzioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente dell'ente sono esercitate da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario, il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

#### Art. 18.

##### *(Controllo di legittimità)*

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'Enitalia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità di cui agli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259.

#### Art. 19.

##### *(Esercizio finanziario)*

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'ente provvede con:

- a) il contributo finanziario dello Stato;
- b) i contributi ed i corrispettivi delle Regioni e di altri enti, imprese ed organismi pubblici e privati, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'ente;
- c) i proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

Il consiglio di amministrazione fissa, in via preventiva, l'ammontare dei corrispettivi di cui alla precedente lettera b), con delibera da inviare per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo con le procedure di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8.

#### Art. 20.

##### *(Gestione patrimoniale e finanziaria)*

È riconosciuta all'Enitalia particolare autonomia nella gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente che è disciplinata da un regolamento di amministrazione e di contabilità che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente ai sensi della lettera i) del precedente articolo 8. Detto regolamento, deve essere approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministro del tesoro.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il regolamento, di cui al precedente comma, deve essere deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e può contenere disposizioni e procedure che derogano da quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

## Art. 21.

*(Applicabilità della legge  
11 febbraio 1980, n. 26)*

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'Enitalia e dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dell'Enitalia e dello Stato, sia destinato a prestare servizio all'estero.

## Art. 22.

*(Contributi finanziari dello Stato)*

Per il triennio 1985-1987 il contributo dello Stato all'Enitalia è determinato per complessive lire 270 miliardi di cui lire 80 miliardi per il 1985, lire 90 miliardi per il 1986 e 100 miliardi per il 1987.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

La quota per investimenti promozionali e tecnologici dell'Enitalia non dovrà essere inferiore al 40 per cento del contributo dello Stato.

## Art. 23.

*(Norme transitorie)*

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione

del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal presidente, nominato con le modalità di cui al precedente articolo 5, o, in caso di assenza, dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente provvederà alla ristrutturazione della sede centrale e della rete periferica dell'ente stesso, sia in Italia che all'estero, al fine di adeguare l'ordinamento dei servizi alle finalità istituzionali dell'Enitalia previste dall'articolo 1 della presente legge.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, il personale dipendente dell'Enitalia può esercitare il diritto di opzione previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le modalità e nel rispetto delle procedure ivi previste.

Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 16 avrà validità dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24.

*(Abrogazione di norme incompatibili)*

È abrogata la legge 14 novembre 1981, n. 648, recante il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Restano invece in vigore le disposizioni delle leggi riguardanti l'Ente nazionale italiano per il turismo se ed in quanto applicabili.

Al personale dell'Enitalia non si applicano disposizioni di legge e regolamenti non compatibili con la normativa prevista dalla presente legge.